

COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2008

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 all'art. 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni , per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili , di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 , sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili , nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- che la Giunta Regionale, con proprio atto n° 258 del 07.04.2008, ha indicato i criteri di ripartizione tra i Comuni toscani, delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione Toscana per l'erogazione dei contributi in questione ed ha stabilito le modalità operative, le procedure ed i termini per il trasferimento ai Comuni delle somme loro spettanti;
- che la Commissione comunale, nominata ai sensi di quanto previsto dalla L. 431/98, ha individuato i criteri di erogazione dei contributi di cui trattasi e predisposto il Bando comunale per l'assegnazione degli stessi;
- che con atto n. 61 del 19/04/2008 la **Giunta Comunale** ha approvato il presente bando per l'anno 2008;

RENDE NOTO

che secondo quanto predisposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione dalla data di pubblicazione del presente bando per 30 giorni consecutivi dal **28 maggio 2008**.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere in possesso di un contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9) o pubblica (con

esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e di quelli concessi in locazione dall'Amministrazione Comunale e aventi un canone calcolato ai sensi della L.R.96/96 e successive modificazioni), adibito ad abitazione principale, **corrispondente alla propria residenza anagrafica**, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purché conforme agli Accordi Territoriali o, in mancanza di quest'ultimi, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 Luglio 2004, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare.

2. sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) della Tabella A allegata alla legge regionale 20 dicembre 1996, n.96, e successive modifiche e integrazioni (per tutti i componenti il nucleo familiare)
3. essere in possesso di un'attestazione ISE/ISEE, riferita ai redditi prodotti nell'anno 2006 e/o 2007, **con scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda**, e, comunque, **dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta entro i termini di validità del bando**, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato.
4. avere un ISE il cui importo, calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non sia superiore ad Euro 26.000,00;
5. avere valori ISE o ISEE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2008 (Euro 11.521,12).

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo di Euro 11.521,12 e l'importo di Euro 26.000,00.

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

6. Valore ISEE non superiore ad Euro 14.120,00 (limite per l'accesso all'ERP in vigore alla data di pubblicazione del presente bando).
7. avere la residenza nel Comune di Radda in Chianti.

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché permanere al momento e nel corso dell'erogazione dei contributi.

ART. 2 REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

1. La posizione reddituale da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella relativa a quanto percepito dal nucleo familiare nell'anno 2006 e/o 2007, risultante da una attestazione ISE/ISEE con scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda, e, comunque, dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta entro i termini di validità del bando, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato.
2. Per gli studenti universitari la attestazione ISE/ISEE è quella relativa al nucleo familiare del quale lo studente è fiscalmente a carico;
3. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure, nel caso di mancanza di assistenza, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito con il quale viene pagato il canone di locazione;

Nella fascia di "ISE zero" oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero si intendono ricompresi anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore all'importo derivante dalla somma tra l'importo dei redditi della dichiarazione e quella del patrimonio mobiliare desunti dall'attestazione ISEE prodotta.

4. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori;
5. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 3 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Il nucleo familiare presente nell'attestazione ISE/ISEE da allegare alla domanda deve essere quello di cui al D.P.C.M. 7 Maggio 1999 e successive modifiche o integrazioni.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione del requisito richiesto dall'art. 1 p. 2) del presente bando, delle eventuali variazioni intervenute all'interno del proprio nucleo familiare rispetto a quanto certificato nell'attestazione ISE/ISEE allegata alla domanda, e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE

I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando e le condizioni soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- A) Attestazione ISE/ISEE rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato avente i requisiti meglio specificati all'art. 1 p. 3
- B) Copia del contratto di locazione;
- C) Copia del versamento dell'imposta di registro annuale;
- D) Certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito con il quale viene pagato il canone di locazione;
- E) Copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
- F) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

ART. 6 ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni - punti 1;
 - b) Nucleo familiare monogenitoriale e monoreddito con uno o più figli a carico - punti 1;
 - c) Nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per morosità - punti 1.

I punteggi di cui alle precedenti lettere a) - b) - c) sono tra loro cumulabili

2. In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base ai punteggi di priorità e alla percentuale di incidenza canone/valore ISE. In caso di parità dei punteggi di priorità, l'ordine è effettuato sulla base dell'incidenza canone/valore ISE e, solo nel caso di ulteriore parità, l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio

ART. 7 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- a) Istruttoria delle domande

Il Comune, mediante l'apposita Commissione, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

b) Formazione della graduatoria generale

Il Comune, successivamente alle scadenze fissate dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione di cui sopra entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio.

La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. Successivamente formula la graduatoria generale definitiva nei modi stabiliti al comma 2 del precedente art. 6. La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, esplica la sua validità dal 1° giorno dalla sua pubblicazione.

ART. 8 DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo teorico è così determinato:

- a) per i nuclei rientranti nella fascia "A" di cui all'art. 1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;
- b) per i nuclei rientranti nella fascia "B" di cui all'art. 1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;
- c) per i nuclei familiari beneficiari dell'integrazione del canone da parte del Servizio Sociale, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto versato dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma
- d) I contributi di cui al presente bando sono erogati secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali.

L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Toscana ed in relazione alla loro entità, si riserva la facoltà di:

- a) - destinare una percentuale non inferiore al 60% del fondo regionale e nazionale, trasferito, alla fascia "A" ed utilizzare la restante percentuale per la fascia "B";
- b) - erogare, a ciascun beneficiario, una percentuale diversa dal 100% del contributo spettante.
- c) - di richiedere, così come previsto dal D.P.C.M. 242/2001, l'aggiornamento della certificazione ISE/ISEE presentata in sede di domanda, qualora la stessa, non faccia riferimento ai redditi dell'anno 2007 o siano, nel frattempo, intervenute variazioni anagrafiche rispetto al nucleo familiare dichiarato nella certificazione ISE/ISEE di cui sopra.
- d) - di ricalcolare il contributo spettante, nel caso che dalla nuova certificazione, richiesta ai sensi del precedente punto c), risulti un importo ISE maggiore di quello di cui alla certificazione allegata alla domanda, sulla base di tale nuovo importo.

ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2008 - 31 Dicembre 2008.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati, di copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2008 o di idonea documentazione equipollente a firma del proprietario, nonché della copia del versamento dell'ultima tassa di registro annuale corrisposta.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra nei termini fissati dal Comune costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nell'alloggio e non quella di una assegnazione formale che rinvia l'effettivo possesso al completamento di opere.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 10 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria.(comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni (*Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore*).

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

ART. 11 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 30 (trenta) giorni dal 28/04/2008 al 28/05/2008 .

ART. 12 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e distribuiti presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Radda in Chianti, durante l'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00).

Alle istanze, **debitamente sottoscritte e corredate da una copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità**, deve essere allegata tutta la necessaria ed idonea documentazione.

La domanda potrà essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune o spedita tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

ART. 13 MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE

E' motivo **non sanabile** di esclusione della domanda, l'istanza non firmata o priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;

ART. 14 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono motivi di esclusione:

- a) Domanda priva dell'attestazione ISE/ISEE;
- b) Domanda priva della copia del contratto di locazione;
- c) Domanda priva della copia del versamento dell'imposta di registro annuale

ART. 15 CONTROLLI E SANZIONI

L'elenco degli aventi diritto al contributo saranno trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999, procederà, comunque, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche d'intesa con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dall'intero contributo.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 16 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 96/1996 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo n° 109/1998 e alle direttive regionali in materia.

Radda in Chianti , lì 28/04/2008

Il Dirigente